

## **PATTI PARASOCIALI**

**tra**

**Comune di Bagno di Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bagno di Romagna fraz. San Piero in Bagno, Piazza Martiri XXV Luglio 1944 n. 1, C.F. 81000330407 per il quale interviene il sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, nata in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri conferitigli \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**e**

**Comune di Borghi**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Borghi, Piazza Lombardini n. 7, C.F. 00664610409 per il quale interviene il Sig. Mussoni Piero nella sua qualità di Sindaco, nato a Cesena il 05 ottobre 1965, in virtù dei poteri conferitigli \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**e**

**Comune di Cesena**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cesena, Piazza del popolo n. 10, C.F. 00143280402 per il quale interviene il Sig. Lucchi Paolo nella sua qualità di Sindaco, nato a Cesena il 01 ottobre 1964, in virtù dei poteri conferitigli \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**e**

**Comune di Cesenatico**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cesenatico, Via M. Moretti n. 4, C.F. 00220600407 per il quale interviene il Sig. Gozzoli Matteo nella sua qualità di Sindaco, nato a Rimini il 08 gennaio 1986, in virtù \_\_\_\_\_ dei \_\_\_\_\_ poteri \_\_\_\_\_ conferitigli \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, domiciliato \_\_\_\_\_ per la carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del



Sig. Rossi Monica nella sua qualità di Sindaco, nato a Mercato Saraceno il 11 giugno 1956, in  
virtù dei poteri conferitigli con  
, domiciliato per la  
carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del  
Consiglio Comunale n. del e ai sensi dell'art. 107 del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**e**

**Comune di Montiano.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Montiano, Piazza  
Maggiore n. 3, C.F. 81000990408 per il quale interviene il Sig. Molari Fabio nella sua qualità di  
Sindaco, nato a Montiano il 10 settembre 1958, in virtù dei  
poteri conferitigli con  
, domiciliato per la  
carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del  
Consiglio Comunale n. del e ai sensi dell'art. 107 del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**e**

**Comune di Roncofreddo.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roncofreddo, Via  
C. Battisti n. 93, C.F. 81006880405 per il quale interviene il Sig. Bulbi Massimo nella sua qualità di  
Sindaco, nato a Roncofreddo il 22 Gennaio 1962, in virtù dei  
poteri conferitigli con  
, domiciliato per la  
carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del  
Consiglio Comunale n. del e ai sensi dell'art. 107 del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**e**

**Comune di Sarsina.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Sarsina, Largo A. De  
Gasperi n. 9, C.F. 81000770404 per il quale interviene il Sig. Mengaccini Luigino nella sua qualità  
di Sindaco, nato a Sant'Agata Feltria il 26 aprile 1958, in virtù dei  
poteri conferitigli con  
, domiciliato per la  
carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del  
Consiglio Comunale n. del e ai sensi dell'art. 107 del



qualità di Sindaco, nato a Verghereto il 23 ottobre 1952, in virtù dei  
poteri conferitigli con \_\_\_\_\_, domiciliato per la  
carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del  
Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e ai sensi dell'art. 107 del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

**e**

**LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con  
sede in Forlì, Piazza Aurelio Saffi n. 8, C.F. 03943760409, per il quale interviene il Sig. \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri conferitigli con  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente autorizzato in forza  
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di  
seguito "**Livia Tellus**")

(di seguito congiuntamente le "**Parti**")

### **PREMESSO CHE**

a) con atto ai rogiti del Notaio di Cesena Dott. Antonio Porfiri in data 23 novembre  
2011 rep.n.166108/29160, venne costituita, ai sensi dell'art. 113 del TUEL, la società  
"UNICA RETI S.P.A." (già UNICA S.P.A.) (di seguito 'Società'), società di gestione  
delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nella quale  
gli enti locali soci hanno conferito la proprietà delle reti e degli impianti destinati  
all'erogazione del servizio idrico integrato ed al servizio di distribuzione del gas  
naturale;

b) in merito alla governance, lo statuto disponeva, fra l'altro, quanto segue, ovvero  
che:

i) l'amministrazione della Società era affidata ad un Consiglio di Amministrazione  
composto da un numero pari non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici);

ii) al fine di assicurare la rappresentanza nell'organo amministrativo di tutti gli enti

soci, raggruppati per area geografica di appartenenza, era stato previsto:

\* la suddivisione delle azioni in tre categorie contrassegnate con la lettera "F" quelle di titolarità dei Comuni dell'area forlivese, con la lettera "C" quelle di titolarità dei Comuni dell'area cesenate e con la lettera "R" quelle di titolarità dei Comuni dell'area del Rubicone;

\* il voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;

c) con atto ai rogiti del Notaio Marco Maltoni di Forlì in data 8 giugno 2015 rep.n. 26997/17528, la Società ha modificato lo statuto sociale, adeguandolo alla normativa sopravvenuta soprattutto in merito alla natura ed alla composizione dell'organo amministrativo, prevedendo espressamente, ai sensi di legge, che l'amministrazione della società può essere attribuita, alternativamente, ad un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre componenti o ad un Amministratore Unico, ai sensi della citata normativa;

d) con atto ai rogiti del Notaio Marco Maltoni di Forlì in data 14 luglio 2015 rep.n. 27241/17680, i Comuni dell'area forlivese hanno conferito in Livia Tellus Holding S.p.a le proprie azioni di categoria "F" detenute nella Società, e pertanto Livia Tellus Holding S.p.a., ora Livia Tellus Romagna Holding S.p.a ,è divenuta socio di controllo della Società;

e) la Società, essendo a controllo pubblico, è altresì soggetta alla disciplina del D.LGS.19 agosto 2016, n. 175 (T.U.) e pertanto ai sensi dell'art. 11, terzo comma, T.U., l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”;

f) con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data \_\_\_\_\_ risultante dal verbale ai rogiti \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ lo statuto della Società è stato adeguato alle prescrizioni del D.LGS.19 agosto 2016, n. 175 (T.U.) in merito alle

società a controllo pubblico;

g) al fine di assicurare la partecipazione di tutti i Comuni alla gestione della Società, le parti ritengono opportuno disciplinare, nel loro rispettivo specifico interesse, nonché nell'obiettivo interesse della Società, la *governance* della medesima Società, nonché le altre questioni appresso indicate, impegnandosi a perseguire con sforzi adeguati e comportamenti improntati alla massima correttezza, diligenza e buona fede, gli interessi comuni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

## **Articolo 1 - Premesse**

1.1 Le Premesse costituiscono parte essenziale ed integrante dei presenti Patti Parasociali ad ogni effetto e conseguenza di legge.

## **Articolo 2 - Oggetto**

2.1 Le Parti convengono di attribuire ai presenti Patti Parasociale natura vincolante in ordine alle decisioni che essi saranno chiamati ad assumere, nelle sedi competenti, e in prima istanza in assemblea.

2.2 Gli obblighi assunti con il presente patto non possono condurre, in alcun caso, ad assumere decisioni in contrasto con l'interesse sociale, o con i principi propri dell'ordinamento delle società di capitali in generale e delle società a partecipazione pubblica in particolare.

2.3 I presenti Patti costituiscono tutte le intese esistenti tra le Parti in ordine alle modalità di formazione e funzionamento degli Organi della Società.

## **Articolo 3 – Scelta del modello amministrativo**

3.1 Ricorrendo le condizioni di legittimità previste nell'art.11 terzo comma, T.U., le Parti si impegnano a votare in assemblea a favore della nomina di un Consiglio di Amministrazione

composto di tre membri.

## **Articolo 4 – Disciplina della nomina dell'Amministratore Unico**

4.1 Non ricorrendo le condizioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione, la elezione della persona che rivestirà la carica di Amministratore Unico, avverrà di comune intesa fra gli azionisti qualora una candidatura ottenga il consenso dei soci sottoscrittori del presente patto che rappresentano almeno l'80% dell'intero capitale sociale.

4.2 Qualora non si raggiunga il quoziente di cui al comma che precede, la designazione della persona che rivestirà la carica di amministratore unico spetta, a rotazione:

(i) all'azionista o agli azionisti complessivamente detentori delle azioni della categoria "F";

(ii) congiuntamente dagli azionisti detentori delle azioni delle categorie "C" e "R".

4.3 Le Parti si impegnano a nominare, mediante il voto espresso in assemblea, la persona designata in applicazione del criterio sopra stabilito, per la durata di un mandato di tre esercizi.

4.4 Qualora, in pendenza del mandato, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico nominato in applicazione del criterio sopra convenuto, la designazione del sostituto, per una durata pari a quella residua di durata del mandato dell'Amministratore Unico cessato, spetta ai soci che avevano designato l'Amministratore cessato (esempio: l'Amministratore Unico designato dai soci di categoria F si dimette alla scadenza del secondo esercizio di carica; la designazione del sostituto spetta ai soci di categoria F, e il nuovo amministratore dovrà essere nominato per un solo esercizio).

4.5 La designazione per il mandato successivo, anche non consecutivo, di tre esercizi, spetta ai soci titolari di azioni di categoria che non hanno designato l'ultimo Amministratore Unico in carica, secondo il criterio di rotazione convenuto nell'art.4.1.

4.6 Per "mandato successivo" si intende il primo mandato, anche non consecutivo, nel quale, per qualunque ragione (e quindi sia per obbligo di legge sia per scelta volontaria dei soci), si debba procedere alla nomina di un Amministratore Unico, anche se non in continuità temporale con l'ultimo mandato durante il quale l'amministrazione era affidata ad un Amministratore Unico (esempio: durante il mandato costituito dagli esercizi degli anni x, y, w la società era stata amministrata da un Amministratore Unico designato congiuntamente dai soci di categoria C e R; seguono due mandati durante i quali la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

qualora nel mandato successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione si debba nominare un Amministratore Unico, la designazione spetterà ai soci di categoria F).

## **Articolo 5 – Disciplina della nomina del Consiglio di Amministrazione**

5.1 Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione, in osservanza a quanto pattuito nell'art.3.1, le Parti convengono che i tre componenti dell'organo amministrativo saranno così designati:

a) due dagli azionisti di categoria F;

b) uno dagli azionisti di categoria C o dagli azionisti di categoria R a rotazione fra loro, salvo diversa decisione assunta con l'adesione dei soci di categoria C e dei soci di categoria R che rappresentano il 90% del capitale da essi rappresentato (non computandosi pertanto il capitale rappresentato da azioni di categoria F).

5.2 Le parti si impegnano a votare in assemblea i nominativi proposti in applicazione di tale criterio: a tal fine verrà composto e sottoposto preventivamente ai soci un elenco dei nominativi selezionati con il criterio sopra convenuto.

5.3 L'onere di indicare la persona del genere meno rappresentato graverà gli azionisti di categoria F.

5.4 In caso di cessazione dalla carica di un amministratore, per qualunque causa, in pendenza di mandato, si applicheranno i criteri di designazione sopra pattuiti fino a scadenza naturale del mandato dell'organo in carica. La presente pattuizione vincola i soci con riferimento alla delibera assembleare di sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art.2386 c.c..

5.5 Le Parti si impegnano ad applicare e rispettare il criterio della turnazione con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tal fine le Parti si impegnano ad avviare la turnazione come segue e quindi ad eleggere:

i) Presidente del primo Consiglio di Amministrazione nominato successivamente all'approvazione del presente patto parasociale il consigliere di amministrazione designato dai soci detentori di azioni di categoria F

ii) Presidente per il mandato successivo, anche non consecutivo, di carica di un Consiglio di Amministrazione il consigliere di amministrazione designato dai soci detentori di azioni di categoria C

iii) Presidente per il terzo mandato successivo, anche non consecutivo, di carica di un Consiglio di Amministrazione il consigliere di amministrazione designato dai soci detentori di azioni di categoria R

5.6 Anche con riferimento alla regola di turnazione nella nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nozione di “mandato successivo”, mutatis mutandis, è equivalente a quella stabilita nell’art.4.6.

## **Articolo 6 – Disciplina della nomina del Collegio Sindacale**

6.1 le Parti convengono che i componenti del Collegio Sindacale saranno così designati:

- un Sindaco Effettivo dagli azionisti di categoria F;
- un Sindaco Effettivo dagli azionisti di categoria C;
- un Sindaco Effettivo dagli azionisti di categoria R;
- un Sindaco Supplente dagli azionisti di categoria F;
- un Sindaco Supplente dagli azionisti di categoria dagli azionisti di categoria C o dagli azionisti di categoria R a rotazione fra loro,

6.2 La nomina del Presidente del Collegio Sindacale spetterà:

- ai soci della categoria F, allorchè la nomina dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetti agli azionisti delle categorie C e/o R;
- (ii) congiuntamente dagli azionisti detentori delle azioni delle categorie "C" e "R", allorchè la nomina dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetti agli azionisti della categoria F.

6.3 Le parti si impegnano a votare in assemblea i nominativi proposti secondo tale criterio: a tal fine verrà composto e sottoposto preventivamente ai soci un elenco dei nominativi selezionati con il criterio sopra convenuto.

## **Articolo 7 – Organizzazione del patto parasociale**

7.1 Al fine di assicurare la corretta attuazione del presente patto, viene istituito il Comitato Coordinamento Soci, composto da cinque membri:

- a) tre nominati dai soci detentori di azioni di categoria F;
- b) uno nominato dai soci detentori di azioni di categoria C;
- c) uno nominato dai soci detentori di azioni di categoria R.

7.2. E' nominato Presidente del Comitato Coordinamento Soci il componente nominato dalla categoria di azionisti che non ha designato il Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione della società; fra le categorie categoria C e R si applica il principio a rotazione, come convenuto nell'art.5.1 lett.b).

7.3. Il Comitato Coordinamento Soci deve riunirsi prima dell'assemblea convocata per deliberare sulle materie oggetto delle pattuizioni che precedono, per consentire il necessario scambio di informazioni fra categorie di soci al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi sopra assunti in buona fede e con spirito collaborativo.

7.4 Il Comitato Coordinamento Soci è convocato dal suo Presidente con qualsiasi mezzo assicurando la prova dell'avvenuto ricevimento.

7.5 Il Comitato svolge esclusivamente funzioni di coordinamento organizzativo dei soci sottoscrittori del presente patto parasociale, e rende possibile il flusso informativo nei rapporti fra essi e con la società. A tal fine, i componenti del Comitato Coordinamento Soci hanno il compito di raccogliere le adesioni dei soci da loro rappresentati rispetto alle decisioni da assumere, e poi di trasmettere ai soci detentori delle azioni di categoria da cui sono nominati le informazioni necessarie per esprimere il voto in assemblea in conformità al presente patto parasociale e in generale per consentire loro di adempiere agli obblighi parasociali a cui sono tenuti.

## **Articolo 8 – Modificazioni del patto parasociale**

8.1 Nessuna modifica o integrazione dei presenti Patti sarà efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutti gli aderenti.

8.2. I presenti Patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti.

## **ART. 9 – Penali**

Il contraente inadempiente in tutti i casi di inadempimento di cui agli articoli 4,5 e 6 sarà tenuto al pagamento di una penale di € 25.000 La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera del comitato di Coordinamento soci, assunta senza il voto dei

contraenti inadempienti dal presidente del comitato di coordinamento in nome e per conto dei contraenti non inadempienti e verrà versata a questi in proporzione delle azioni da ciascuno detenute.

### **Articolo 10 - Durata**

10.1 I Soci convengono di fissare la durata della presente convenzione e di tutte le pattuizioni in essa stabilite in cinque anni con decorrenza dalla data di efficacia, coincidente con la data dell'ultima sottoscrizione da parte degli aderenti

10.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori.